

## Tassazione della digital economy: vantaggi e criticità delle proposte UE

*Antonella Della Rovere e Francesca Pecorari - Crowe Valente / Valente Associati GEB Partners*

Si è chiusa la pubblica consultazione avviata dal Ministero dell'Economia e delle finanze sul pacchetto di proposte della Commissione UE per la tassazione equa dell'economia digitale. Pur accogliendo con favore la decisione della Commissione, Confindustria e Assonime hanno messo tuttavia in evidenza alcuni profili critici che richiedono un maggiore approfondimento. In particolare, secondo Confindustria la scelta di sottoporre a imposizione i ricavi anziché i profitti potrebbe comportare effetti disomogenei sulle imprese. Inoltre, l'imposta sui servizi digitali, poiché non è compresa tra quelle contemplate dalle convenzioni multilaterali stipulate in conformità con il modello OCSE, non determinerebbe il riconoscimento di crediti per imposte versate all'estero.

La necessità di creare un sistema normativo idoneo a garantire la tassazione dei profitti realizzati dalle imprese multinazionali nel settore dell'economia digitale deriva dalla considerazione secondo cui i tradizionali criteri di imposizione richiedono un certo grado di presenza fisica dell'impresa nel territorio.

Nel campo della **digital economy**, occorre invece avere riguardo a modalità di tassazione che prescindano dal requisito di una taxable presence, di norma individuato con una stabile organizzazione, nel territorio degli Stati nei cui le multinazionali digitali sono attive.

Tali problematiche sono state affrontate dalla Commissione europea nella comunicazione del 21 marzo 2018, nella quale vengono illustrate le **proposte del pacchetto** per la tassazione equa dell'economia digitale, composte da due direttive - direttiva COM(2018) 147 e direttiva COM(2018) 148 - e da una raccomandazione - C(2018) 1650 del 21 marzo 2018.

### Leggi anche

- [Arriva la web tax UE: aliquota al 3% sui ricavi](#)
- [Digital economy: l'UE in campo per tassare i colossi del web](#)
- [Web tax, una tassa insolita e dal futuro sospeso](#)
- [Nuova digital services tax: dall'UE una proposta ambiziosa](#)

La proposta di direttiva COM(2018) 148 stabilisce un sistema comune d'imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali individuati dall'art. 3, par. 1 da parte di soggetti passivi (cd. **imposta sui servizi digitali** - ISD)

Con la proposta di direttiva COM(2018) 147 viene integrata l'attuale nozione di **stabile organizzazione** con il concetto di "presenza digitale significativa" (PDS) al fine a individuare un nesso imponibile in una giurisdizione. Vi è una presenza digitale significativa di un'impresa in uno Stato membro se sono soddisfatti uno o più dei seguenti **criteri**:

- i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali a utenti in una giurisdizione superano 7000000 di euro in un periodo d'imposta;
- il numero di utenti di un servizio digitale in uno Stato membro supera i 100000 in un periodo d'imposta;

- il numero di contratti commerciali per servizi digitali supera i 3000.

La raccomandazione, infine, suggerisce agli Stati membri di negoziare i necessari adattamenti delle proprie Convenzioni in materia di doppia imposizione concluse con giurisdizioni terze al fine di modificarle per introdurvi la definizione di “presenza digitale significativa” e le conseguenti norme per l’attribuzione degli utili a una “presenza digitale significativa”.

Sui documenti il Ministero dell’Economia e delle finanze ha indetto una consultazione pubblica.

**Leggi anche [Digital economy: web tax UE in consultazione](#)**

## Vantaggi e criticità delle proposte della Commissione UE

### Le osservazioni di Confindustria

Nel Position Paper pubblicato in data 27 giugno 2018 (il quale prende in esame le due proposte di direttiva sopra menzionate), **Confindustria**, dopo aver espresso la propria valutazione positiva in merito alla decisione della Commissione europea di adeguare gli attuali modelli della fiscalità allo sviluppo dell’economia digitale, ha evidenziato come le proposte legislative europee presentino tuttavia alcune **criticità**.

In particolare, nella parte relativa alle considerazioni generali sulla proposta di direttiva COM(2018) 148 (che precede le osservazioni di dettaglio sugli articoli di cui essa si compone) viene evidenziato come la scelta di sottoporre a imposizione i ricavi anziché i profitti potrebbe comportare **effetti disomogenei** sulle imprese.

La ragione di ciò risiede nel fatto che le imprese che sono in fasi iniziali della propria attività e che, nonostante ampi ricavi, non abbiano ancora conseguito rilevanti margini di profitto potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto a soggetti con modelli di business consolidati, con evidenti conseguenze negative sull’innovazione nel settore digitale.

Confindustria rileva inoltre come l’imposta sui servizi digitali, poiché non è compresa tra quelle contemplate dalle convenzioni multilaterali stipulate in conformità con il modello OCSE, non determini il **riconoscimento di crediti per imposte versate all’estero**.

Nel complesso, pur accogliendo con favore la proposta europea istitutiva di un sistema comune d’imposta sui servizi digitali, la decisione della Commissione UE presenta secondo Confindustria ancora profili di incertezza con riferimento al suo ambito di applicazione e alla sua efficacia, introducendo dunque una misura di non facile attuazione da parte degli Stati membri.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva COM(2018) 147, viene definito ambizioso l’intento di fissare i parametri identificativi del concetto di “presenza digitale significativa” al fine di stabilire un nesso imponibile in una giurisdizione.

Nella comunicazione del 21 marzo 2018, la Commissione UE precisa che i criteri per individuare un nesso imponibile di un’impresa digitale in uno Stato membro consentono di identificare la “impronta digitale” di un’impresa in un determinato territorio.

Confindustria, pur ritenendo che tali indicatori rappresentino un elemento utile per presumere la creazione di valore, richiede un’attenta **valutazione sull’idoneità dei parametri** scelti.

In particolare, viene sottolineata la necessità di individuare quanta parte del valore aggiunto prodotto territorialmente possa essere attribuito alla PDS e quanta parte, invece, sia riconducibile alle funzioni svolte in altri territori dalle imprese digitali.

Tra le osservazioni di dettaglio presentate con riferimento alle singole disposizioni contenute nella proposta di Direttiva COM(2018) 147, assumono rilevanza quelle relative all’art. 5 che elenca i parametri della PDS. Al riguardo, Confindustria solleva le seguenti criticità:

- necessità di affiancare ai **parametri quantitativi** contenuti nella proposta di direttiva (ammontare dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali, numero di utenti di servizi digitali, numero di contratti per un servizio digitale) **indicatori qualitativi** che siano

espressione dell'intenzione dell'impresa di radicarsi in uno specifico territorio (a titolo esemplificativo, si fa riferimento alla presenza di un'interfaccia digitale tradotta in lingua locale, a un dominio internet territoriale, alla realizzazione di investimenti in attività di marketing sul territorio);

- rischio di diffusione di **stabili organizzazioni con scarsa rilevanza economica**. In particolare, l'applicazione alternativa di indicatori che richiedono soglie piuttosto contenute e l'accoglimento di una nozione ampia di "servizi digitali" di cui all'art. 3, punto 5 della proposta di direttiva COM(2018) 147 potrebbero determinare il rischio di "proliferazione" di PDS. In tale senso, Confindustria auspica l'utilizzo di correttivi che consentano di tenere conto non solo degli indici di consumo (già previsti dalla Proposta di Direttiva) ma anche di specifici indicatori di consistenza economica i quali siano idonei a rilevare l'effettivo insediamento di un'impresa nel territorio.

### **Le osservazioni di Assonime**

Nelle proprie osservazioni (Consultazioni, n. 6/2018) Assonime rileva che la "sfida non è solo come riuscire a tassare i profitti" delle imprese multinazionali del settore digitale "che finora erano in gran parte considerati "apolidi" e non tassati; ma stabilire chi debba farlo e in che misura".

Viene accolto con favore il proposito della Commissione europea di istituire un'imposta sui servizi digitali, in quanto ciò si pone in linea con il principio elaborato in sede OCSE secondo cui l'esercizio della potestà impositiva spetta allo Stato in cui il valore viene creato.

Al pari di quanto suggerito nel documento di Confindustria, si ritiene che debba esser previsto per le imprese che rientrano nel campo applicativo della proposta di direttiva COM(2018) 148 l'obbligo di dotarsi di un **sistema di monitoraggio e gestione del rischio fiscale** e di instaurare un regime di **cooperative compliance** che consenta un costante dialogo con l'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento alla proposta di direttiva COM(2018) 147 si evidenzia come la nozione di PDS tenga conto dei profitti che vengono generati in maniera indiretta da utenti in un dato mercato in cui l'impresa non è fisicamente presente attribuendo dunque rilievo al luogo in cui gli utenti sono collocati e in cui i dati vengono raccolti e trattati.